

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA DI C.C. N. 114 DEL 21/11/2013

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

ART. 1 – FINALITA'

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Lissone ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Lissone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori ex legge e pareri consultivi, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Paesaggistico Regionale.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori ex legge nell'ambito delle procedure amministrative per:

- Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere consultivo ove sia presente un impatto paesistico:

- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- sui piani attuativi;
- sulla compatibilità paesaggistica di nuovi interventi edilizi ovvero interventi di ristrutturazione comportanti rilevanti trasformazioni del volume, della sagoma, dei prospetti degli edifici.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da 5 membri con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta operando con almeno la presenza di 3 membri.

La presidenza della Commissione per il Paesaggio è assunta mediante provvedimento della Giunta Comunale ed individuata tra i membri stessi della Commissione. Il Presidente dovrà essere in possesso di laurea ed aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione.

I componenti con diritto di voto, devono essere esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione.

I componenti devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'ente al quale si presenta la candidatura.

La commissione per il paesaggio esprime i propri pareri mediante verbalizzazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata, previo espletamento di selezione pubblica da pubblicare sul sito comunale per 30 giorni, dalla Giunta Comunale, sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 4. I curricula dei partecipanti alla selezione dovranno essere pubblicati sul sito internet del Comune.

2. Con tale atto può essere indicata, eventualmente, una lista di membri sostitutivi a cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica nel Comune di Lissone sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.

4. - Per l'incompatibilità e l'esclusione si fa riferimento altresì al Regolamento "Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e per la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale c/o Enti, Aziende ed Istituzioni" di cui all'art.4 comma 1 lettera a)b)c)d)e)h), comma 2 e 4.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata d'ufficio predisponendo le pratiche e gli argomenti da trattare.

2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta a mezzo di posta elettronica e viene pubblicato sul sito internet del Comune.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza.

4. I membri della commissione sono tenuti a rispondere prontamente alla comunicazione di convocazione.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 delle presenti disposizioni a maggioranza dei componenti presenti.

3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;

4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.

2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predisponde la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, da un componente e dal segretario della stessa.
5. Annualmente l'Ufficio preposto redige report sull'attività svolta dalla Commissione del Paesaggio.
6. Il verbale della Commissione per il Paesaggio è pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione entro 7 giorni successivi alla seduta.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre i 30 giorni successivi.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttorie redatta dalla struttura tecnica o dalla professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei funzionari comunali per l'illustrazione degli elaborati.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" e delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" come determinati con DGR della Regione Lombardia;
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco nel momento della sua istituzione.
3. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formazione dei relativi pareri, la Commissione per il Paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riferimento al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed paesistico-ambientale del territorio.
4. In particolare la Commissione valuta:
 - a) La compatibilità rispetto al vincolo specifico del territorio comunale;
 - b) L'impatto estetico-visuale dell'intervento;
 - c) Il rapporto con il contesto e il suo inserimento ambientale;
 - d) La compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti.
5. In ogni caso il parere della Commissione deve essere adeguatamente e congruamente motivato.

ART. 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per una durata di anni cinque e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Giunta Comunale previa comunicazione può dichiarare la decadenza dei componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri sostitutivi che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 – INDENNITA’

1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza.